

**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

E-MAIL

Corso Svizzera 185 – Scala H  
10149 Torino - Italia  
10502170011  
011/7576795  
011/0704959  
info@tharsos.it

## NOTA DI APPROFONDIMENTO

### ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 18 GIUGNO 2021

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, in data 18 giugno 2021, ha firmato un'ordinanza che prevede l'introduzione di ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito si riportano le disposizioni principali:

- Obbligo per chiunque faccia ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2021 di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco di una delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021 (avvenuta vaccinazione da almeno 14 giorni, avvenuta guarigione o effettuazione di un tampone, antigenico o molecolare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale);
- La compilazione del Passenger Locator Form (PLF) non è richiesta in caso di rientro nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purchè lo spostamento avvenga con mezzo privato. Inoltre, la compilazione del Passenger Locator Form non è richiesta in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purchè lo spostamento avvenga con mezzo privato;
- È consentito ai soggetti provenienti dal Canada, dal Giappone e dagli Stati Uniti d'America, a condizione che siano in possesso di una certificazione verde COVID-19 rilasciata dalle rispettive autorità sanitarie locali;
- Le misure introdotte dall'Ordinanza del Ministro della salute del 29 aprile 2021, come integrate e reiterate dalle ordinanze del Ministro della salute del 6 maggio 2021 e 30 maggio 2021, relative agli spostamenti dall'India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka, sono prorogate fino al 30 luglio 2021, quindi persiste il divieto dell'ingresso in Italia per le persone provenienti o che abbiano soggiornato nei quattordici giorni precedenti nei Paesi sopra citati, ad eccezione dei cittadini italiani con residenza anagrafica in Italia da prima del 29 aprile 2021 e che non presentano sintomi COVID-19 e dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE). L'ingresso delle categorie di cui sopra avviene esclusivamente nel rispetto della seguente procedura

- obbligo di presentazione della certificazione di essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore antecedenti l'ingresso con risultato negativo;
- obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico all'arrivo in aeroporto;
- obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito negativo del test, all'isolamento presso un COVID Hotel o altro luogo indicato dall'autorità sanitaria o dalla protezione civile per un periodo di dieci giorni;
- obbligo di sottoporsi ad un ulteriore test molecolare o antigenico dopo il periodo di quarantena;
- obbligo di compilare il Passenger Locator Form digitale a questo link <https://app.euplf.eu/> prima dell'ingresso in Italia.
- Obbligo per chiunque abbia soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro) di:
  - Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e ad un periodo di 5 giorni di isolamento fiduciario;
  - effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei cinque giorni di isolamento fiduciario.
- I minori che viaggiano con almeno un genitore o con un accompagnatore che sia in possesso di una delle certificazioni verdi non sono tenuti ad effettuare isolamento fiduciario. Inoltre ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.

L'ordinanza è vigente dal 21 giugno al 30 luglio 2021.

**Per approfondire:**



Dal sito Gazzetta Ufficiale

- [Ordinanza Ministero della Salute 18 giugno – Ulteriori misure urgenti gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19](#)